

DETERMINA 29/2026

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Oggetto:

Affidamento diretto,
ai sensi dell'art.50,
comma 1, lett. b) del
D. Lgs 36/2023,
della

Fornitura di n. 1
accessorio Specac
"Pearl" per
acquisizione
spettri FTIR

Ditta HELLMA ITALIA
SRL

OEI in MEPA N.
9039702

CIG **BB3C6D0B95**

CUP
J93C21000150001

RUP

Segretario Amm.vo
Dott. Corrado Stornelli

Rilevato che in data **19/03/2026** è stata fatta una richiesta da parte del Prof. Aldo Romani, controfirmata dalla Responsabile del Progetto Prof.ssa Carla Falluomini, per l'acquisto di n. 1 accessorio Specac "Pearl" per acquisizione spettri FTiR, per esigenze connesse all'attività di Ricerca del Progetto FALL_RICERCA-Ateneo_2021_737;

Fatto presente che il presente approvvigionamento (CPV 38433300-2) ha un valore presuntivamente pari a **€ 5.305,00 IVA esclusa**;

Richiamato il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recate delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Dato atto che l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché, in caso di affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale;

Visto in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del sopra richiamato codice dei contratti pubblici a mente del quale le stazioni appaltanti procedono "all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Fatto presente, a mente dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che per l'affidamento di cui trattasi non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

Dato atto che per l'affidamento di cui trattasi non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 in quanto di importo inferiore a € 40.000,00;

Richiamato l'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006 il quale dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;

Ricordato che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;

Verificato, a seguito dell'istruttoria condotta, che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP cui è possibile aderire per l'acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi;

Richiamato l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, a mente del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia di rilievo comunitario, le università, in quanto amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che è stata svolta un'indagine sulla piattaforma del mercato elettronico, volta ad individuare il minor prezzo per l'acquisto del bene di cui trattasi e che è stata visualizzata l'offerta a catalogo del seguente operatore economico: società **HELLMA ITALIA srl con sede in Milano (MI), Via Gioacchino Murat n. 84. CAP 20159, C.F. e P.IVA 01426050157**, la quale è risultata in grado di fornire il prodotto in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie, in tempi compatibili con le esigenze di questa struttura.

Dato atto che il prezzo praticato dalla società **HELLMA ITALIA srl** per la fornitura di N.1 accessorio Specac “Pearl” per acquisizione spettri FTIR, a seguito di OEI in MEPA è pari ad **€ 5.305,00 IVA esclusa**, e risulta congruo anche tenuto conto dei prezzi praticati dagli altri fornitori presenti sul MEPA;

Evidenziato che, a mente dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è necessario assicurare che, nell'ambito degli affidamenti diretti, i soggetti scelti siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto, pertanto, che l'impresa **HELLMA ITALIA srl** presenta documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come risulta dagli elenchi del Catalogo Mepa;

Fatto presente che il prezzo offerto dalla società **HELLMA ITALIA srl** risulta congruo anche tenuto conto dei prezzi praticati da altri fornitori presenti sul mercato elettronico;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che trattandosi di mera fornitura è esclusa la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti e la stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni, anche previo sorteggio, di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Dato atto che ai sensi dell'art. 225 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 le disposizioni transitorie e di coordinamento relative agli articoli ivi indicati perdono di efficacia e vengono sostituite dalle disposizioni di cui al medesimo articolo;

Preso atto in particolare che, a partire dal 1 Gennaio 2024 è entrato in vigore l'art. 24 del D. Lgs. 36/2023 che recita:

- *comma 1* presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce;
- *comma 2* Il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare procedure di affidamento cui l'operatore partecipa;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, se in conseguenza della verifica sulle dichiarazioni prodotte dall'impresa MEDIWARE SNC non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 non si è proceduto a richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, stante la scarsa rilevanza economica dell'affidamento e le modalità dell'adempimento delle prestazioni;

Dato atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) e che tramite il servizio gestito dall'ANAC è stata verificata l'assenza di annotazioni e trascrizioni;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice **CIG: BB3C6D0B95**;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto sarà stipulato direttamente sul MePa secondo le modalità previste dal sistema;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato il rispetto dei principi contenuti nella Parte I, artt. 1-12 del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

Attestato che il costo per l'affidamento di cui trattasi rispetta il limite di spesa di cui alla Legge 27.12.2019, n. 160 assegnato al Dipartimento di Lettere

– Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.03.2023;

Richiamato il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici;

Rilevato che a partire dal 1° gennaio 2024, in base all’art. 27 del D. Lgs. 36/2023, comma 1, attraverso l’interoperabilità tra la piattaforma Me.PA. e la Piattaforma Contratti Pubblici, la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), gestita da ANAC, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85;

Determina

- ❖ di affidare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del DL n. 76 del 16/7/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta **HELLMA ITALIA srl con sede in Milano (MI), Via Gioacchino Murat n. 84. CAP 20159, C.F. e P.IVA 01426050157**, per le motivazioni sopraindicate al prezzo di **€ 5.305,00 + IVA 22%**, la fornitura di n. 1 accessorio Specac “Pearl” per acquisizione spettri FTIR;
- ❖ di disporre che il costo totale per la fornitura in trattazione, pari ad **€ 6.472,10 Iva 22% inclusa**, graverà sulla voce COAN CA.01.10.02.03.01 “Attrezzatura per la ricerca scientifica” PJ FALL_RICERCA_ATENEO_2021_737, UA.PG.DLET del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2026;
- ❖ di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell’Università degli Studi di Perugia, sezione Amministrazione Trasparente.

Perugia, 16.04.2026

F.to Il Segretario Amministrativo

Dott. Corrado Stornelli